



Sent. n.507/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott. Angelo Maria Quaglini	Consigliere rel.
dott. Giovanni Guida	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80333**
del registro di segreteria, promosso a istanza della
Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lazio nei confronti dei seguenti
convenuti:

- **X** **X** , nato a -----
-----, cf -----, rappresentato e
difeso dall'avv. Michela Scafetta (cf
SCFMHL79E55A485U) (scafetta@pec.it),
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, viale dei Primati Sportivi n.19;

VISTO l'atto di citazione e tutti gli atti di causa;
 UDITI nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 il
 Consigliere relatore dott. Angelo Maria Quaglini, il
 Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott.ssa
 Laura Monfeli, l'Avv. Salvatore Pesce su delega
 dell'Avv. Scafetta per il sig. X , l'avv.
 Segnalini su delega dell'avv. Priori per il sig. X
 , l'Avv. Massimi su delega dell'Avv. Iona per il sig.
 X , l'Avv. Di Nardo per il sig. X e
 l'Avv. Massimi per il sig. X .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 3 aprile 2024, depositato
 l'8 aprile 2024, la Procura Regionale evocava in
 giudizio X X , X X
 , X X , X X e
 X X , all'epoca dei fatti tutti
 militari in forza al reparto carburanti
 dell'Aeronautica Militare nell'aeroporto di Pratica
 di Mare, per sentirli condannare al risarcimento
 della somma complessiva di euro 51.538,95 (oltre
 rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di
 giudizio) per il danno patrimoniale cagionato
 all'Amministrazione di appartenenza, conseguente
 alla sottrazione illecita di carburante JP-8 dal
 deposito militare.

2. Più in dettaglio, nel libello introduttivo viene precisato che l'azione ha preso le mosse dagli esiti degli accertamenti della Guardia di finanza (Compagnia di Nettuno) dell'11.5.2023, che hanno messo in luce come i convenuti citati in giudizio si siano ripetutamente adoperati per trafugare il prodotto petrolifero JP-8 dall'aeroporto militare, cedendolo poi ad altri soggetti o utilizzandolo per consumi privati. Nella ricostruzione di parte attrice, il quadro probatorio offerto dalla polizia giudiziaria - composto da numerose intercettazioni e registrazioni fotografiche e di video - avrebbe portato ad accertare come l'azione illecita ascritta ai convenuti, sotto la guida del X , avrebbe portato alla sottrazione di complessivi 59.850 litri di carburante attraverso due canali. In primo luogo, il carburante veniva fatto uscire, in episodi riferibili alle giornate del 5.10.2022, 10.10.2022 e 20.10.2022, mediante l'autoarticolato con cisterna di terzi (in dettaglio veicolo targato ----- con annessa cisterna targata ----- di X X X) e riversato dallo stesso, nei serbatoi interrati dei distributori stradali X X di Anzio e di Albano Laziale e presso il serbatoio del distributore stradale X X di

Aprilia, per essere rivenduto ai clienti al minuto degli stessi. Quale seconda modalità, protrattasi tra novembre 2022 e febbraio 2023, il prodotto petrolifero era trasportato utilizzando taniche da 30 litri cadauna e successivamente consegnato direttamente dal X presso il distributore XX di Lanuvio per essere poi riversato nei serbatoi dell'impianto, dal gestore X X e/o dall'addetto al piazzale X X , con successiva rivendita ai clienti al minuto dello stesso; in alternativa il prodotto contenuto nelle taniche veniva stoccato presso l'abitazione dei suoceri dello stesso X , X X e X X a Velletri, ove era stato realizzato una sorta di deposito di XX- X poi utilizzato per i rifornimenti delle autovetture private della famiglia X (vengono al riguardo richiamate le intercettazioni acquisite di cui all'all.1, cd file pdf n. -----, pag. 3 e ss).

3. Le condotte di sottrazione e consegna a terzi, secondo quanto riportato nell'atto di citazione, vedevano come attore principale il X , con il ruolo di organizzatore, pianificatore e di gestore dei rapporti con i destinatari del carburante

illecitamente sottratto. In tale attività lo stesso era coadiuvato dagli altri 4 convenuti, che si adoperavano sia nel prelevamento della sostanza sia per eludere eventuali controlli nel percorso di uscita dall'aeroporto con le taniche e, nei casi del sig. X , del sig. X e del sig. X , per appropriarsi anche in via diretta di una quota di carburante per uso personale.

4. Secondo quanto rappresentato da parte attrice, per le attività contestate gli odierni convenuti ricevevano dai sig.ri X X e X i compensi economici, rispettivamente pari a 30.600 euro e 4.536 euro, da suddividere tra loro.

5. L'atto di citazione riferisce altresì che per i richiamati fatti veniva avviato uno specifico procedimento penale, con adozione di ordinanza applicativa di misura cautelare in data 11.7.2023.

6. Dalle condotte ascritte ai convenuti, l'Organo requirente individua, quale pregiudizio erariale diretto per l'amministrazione di appartenenza, il controvalore del carburante sottratto agli scopi istituzionali. Più in dettaglio, sulla base delle informazioni trasmesse dalla medesima amministrazione della Difesa, tale controvalore è determinato moltiplicando il carburante sottratto per

il prezzo al litro del periodo di riferimento: per i 51.000 litri sottratti ad ottobre 2022 il prezzo unitario era pari a euro 0,868883 e per gli 8.850 litri relativi al periodo da novembre 2022 a febbraio 2023 il prezzo unitario era pari a euro 0,816488. L'organo requirente perviene così alla richiesta risarcitoria complessiva di euro 51.538,95 (ossia 44.313,03 per i 51.000 litri e 7.225,92 per i successivi 8.850 litri).

7. Da ultimo, nell'atto di citazione le condotte illecite sopra delineate vengono ascritte agli odierni convenuti a titolo di dolo, atteso il connotato intenzionale che ha caratterizzato l'azione degli stessi, chiaramente rivolta a violare i doveri di servizio ripetutamente nel tempo e distrarre il carburante dalle finalità istituzionali per le quali lo stesso era stato acquistato dalla Difesa.

8. Con comparsa del 9.8.2024, depositata in pari data, si costituiva in giudizio il convenuto X. Nella memoria difensiva, viene eccepita, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità dei fatti a lui contestati. Il libello introduttivo del presente giudizio, infatti, farebbe mero rinvio alle risultanze del procedimento penale senza specificare in cosa si siano concretizzate le

condotte poste in essere dal X .

8.1. Nel merito la difesa esclude ogni concorso causale del sig. X alla fattispecie di danno azionata dall'Organo requirente; ciò in quanto, con riferimento al presunto trafugamento dei 51.000 litri di carburante XX-X il GIP del Tribunale di Velletri rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare nei suoi confronti, per totale difetto dei gravi indizi di colpevolezza, mentre per gli ulteriori 8.850 litri il Tribunale di Riesame di Roma annullava la misura cautelare applicata precedentemente. Inoltre, il PM penale in data 8 gennaio 2024 richiedeva per il X l'archiviazione del procedimento penale, ritenendo che il compendio probatorio raccolto fosse carente e non consentisse di pervenire a condanna. Pur riconoscendo l'assenza di effetti diretti degli atti di chiusura del procedimento penale sul presente giudizio, la difesa del X rileva come si debba necessariamente tener conto dell'accertamento della insussistenza di elementi probatori a sostegno dell'accusa di corruzione o della condotta partecipativa alle operazioni di sottrazione del carburante.

8.2. Per quanto specificamente concerne le operazioni

del 5, 10 e 20 ottobre 2022, cui si riferisce la quota maggiore della contestazione di carburante sottratto (51.000 litri sui circa 60.000 totali), dalle stesse indagini della Guardia di finanza, come peraltro confermato nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare penale, non emerge alcun coinvolgimento del X. Sul punto, la difesa deposita un documento dell'amministrazione della Difesa attestante l'assenza dal servizio del X nelle tre giornate in discorso (doc. 5 allegato alla comparsa di risposta). Peraltro, per tutto il mese di ottobre 2022 e fino a dicembre 2022, il X risultava in servizio presso la locale infermeria e non presso il deposito carburanti.

8.3. Quanto poi ai prelievi degli ulteriori 8.850 litri da novembre 2022 a febbraio 2023, ad avviso della difesa gli atti del procedimento penale, richiamati nel libello introduttivo, non sarebbero idonei a fondare una responsabilità del convenuto, in quanto limitati a poche registrazioni di conversazioni telefoniche, di contenuto generico, non utili a individuare comportamenti specifici dello stesso e comunque riferibili solo a 6 episodi sugli oltre 50 oggetti di indagine.

8.4. Quanto all'elemento psicologico, la difesa del

X esclude che quest'ultimo, anche nelle ipotesi in cui abbia interloquito con i colleghi, abbia potuto avere consapevolezza di dare un contributo causale al prelevamento illecito di carburante, non sussistendo intercettazioni in tal senso, non avendo lo stesso avuto contatti con i civili destinatari del carburante sottratto, mancando riscontri sull'utilizzo per fini personali di una quota di carburante prelevato, nonché rilevando la ridotta frequenza di episodi nei quali siano emersi riferimenti allo stesso.

8.5. Chiede quindi di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ovvero di rigettarlo nel merito, o comunque di rideterminare l'entità del danno ascritto al X in ragione dei soli episodi nei quali si ritenga effettivamente comprovata una responsabilità del convenuto.

9. In data 19 agosto 2024 si costituiva in giudizio il convenuto X X . Con successiva comparsa di risposta depositata il 2.9.2024, la difesa del convenuto eccepisce la nullità dell'atto di citazione per genericità dei criteri seguiti nella determinazione sia del carburante sottratto che del danno stimato, non essendo chiaramente individuate le giornate e le quantità prelevate illecitamente.

Eccepisce altresì la nullità dell'atto di citazione che non ha proceduto all'individuazione delle quote di danno ascrivibili ai singoli convenuti in ragione del contributo apportato da ciascuno.

9.1. Nel merito, censura l'atto di citazione, ritenendo che gli elementi indiziari raccolti nell'ambito delle indagini penali, e non oggetto di esame dibattimentale nel giudizio penale, non possono assumere il ruolo di prova nel quadro del processo per responsabilità amministrativo contabile. Né tantomeno può assumere rilievo la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., del 25.06.2024, a mezzo della quale al signor X è stata comminata, in ordine all'imputazione a lui ascritta per i reati ex artt. 81, 110, 319, 321 del c.p., la pena, su sua richiesta e con il consenso del Pubblico ministero, di anni due e mesi sei di reclusione, nonché la confisca dei beni dell'imputato fino alla concorrenza del valore di euro 10.793,24.

9.2. In merito all'elemento psicologico, ritiene indimostrato l'atteggiamento doloso, secondo l'accezione penalistica di cui all'art. 21 d.l. n. 76/2020, applicabile ai fatti in discorso.

9.3. In subordine, chiede l'applicazione del potere

riduttivo sul danno eventualmente ritenuto sussistente, tenendo anche in considerazione la sanzione accessoria della confisca comminata in sede penale.

10. In data 31.8.2024 si costituiva in giudizio il sig. X X . In primo luogo, richiama l'archiviazione richiesta dal Pubblico Ministero del Tribunale penale di Velletri e disposta dal G.I.P. del medesimo Tribunale per i medesimi fatti, in ragione dell'esclusa sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di corruzione. Al riguardo, sottolinea come gli stralci delle intercettazioni telefoniche - richiamate nella memoria difensiva in atti - non sarebbero risolutive nel dimostrare il coinvolgimento del X nel patto corruttivo, necessitando di ulteriori riscontri, nei casi in cui le stesse intervengano tra persone diverse rispetto all'accusato. Sostiene altresì che il X era gerarchicamente subordinato al sig. X , ragion per cui eventuali disposizioni fornite dal secondo nei confronti del primo ben potevano essere eseguite da quest'ultimo in un'ottica di servizio, difettando la manifesta criminosità dell'ordine ricevuto. Il X , in ogni caso, avrebbe assunto una posizione

marginale nella vicenda, essendo ad egli imputati episodi limitati.

10.1. Da tale ultima considerazione, deriva, ad avviso della difesa, la necessità di tenere in considerazione il concreto contributo causale del X rispetto al danno complessivamente contestato. Al riguardo, la difesa asserisce che nelle giornate del 5, 10 e 22 ottobre 2022, cui si riferisce il trafugamento della quota prevalente di litri di carburante (51.000), il X non era presente in servizio, ma si trovava presso la propria dimora in Ardea. Vanno inoltre valorizzati gli apporti concreti che i soggetti privati, non convenuti in giudizio, avrebbero assicurato negli eventi di sottrazione, risultando peraltro diretti fruitori del carburante.

10.2. Chiede quindi il rigetto dell'azione risarcitoria nei propri confronti, o, in via subordinata, la riduzione dell'addebito in ragione del marginale contributo causale alla vicenda.

11. In data 3.9.2024 si costituiva in giudizio anche il convenuto X. In via preliminare, la difesa formula istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del pendente procedimento penale sui medesimi fatti, attese le ricadute che

l'eventuale assoluzione in tale sede dispiegherebbe in ambito contabile.

11.1. Nel merito, la difesa del convenuto sostiene l'infondatezza dell'azione risarcitoria della Procura, in quanto basata su elementi indiziari desumibili dalle indagini penali e non vagliati dal giudice penale in sede dibattimentale. Gli stessi inoltre non consentirebbero di dimostrare la partecipazione all'accordo corruttivo da parte del X , né di sostenere la sussistenza di un contributo fattivo alle operazioni di sottrazione o di provare l'ottenimento di benefici economici per il convenuto. Rileva altresì che le dichiarazioni del X , in sede di interrogatorio del 3.10.2023, relativamente al coinvolgimento del X non sarebbero state oggetto di riscontro e proverebbero da una fonte non attendibile; le stesse non sarebbero quindi risolutive ai fini di ritenere integrato il requisito probatorio "oltre ogni ragionevole dubbio" in relazione alla commissione del reato di corruzione.

11.2. Al riguardo, la difesa del X afferma che la tesi accusatoria è smentita anche dalla posizione e collocazione del convenuto all'interno della base militare di Pratica di Mare con riferimento specifico

alle date contestate (5, 10 e 20 ottobre 2022), risultando quanto sopra provato dal documento dei rifornimenti relativo alla attività di volo (All. n. - alla comparsa di risposta) da cui emergerebbe che lo stesso si trovava sulla linea di volo, o comunque ad una distanza considerevole - circa 2 km - dal luogo in cui il X e il X X hanno operato.

11.3. Vengono infine riproposte le considerazioni svolte negli atti difensivi depositati nelle varie fasi del parallelo procedimento penale, tese a dimostrare l'insussistenza del reato di corruzione e, di riflesso, della fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile, sotto il profilo dell'assenza del rapporto sinallagmatico proprio di tale reato, del relativo dolo concorsuale e dell'impossibilità di qualificare il X come incaricato di pubblico servizio, espletando lo stesso solo mansioni meramente materiali.

12. In data 4.9.2024 si costituiva nel presente giudizio il convenuto X X . La difesa di quest'ultimo eccepisce, in primo luogo, la nullità ex art. 86 c.g.c. dell'atto di citazione, per eccessiva genericità e per mancata individuazione specifica delle condotte a lui ascritte.

12.1. Nel merito, richiamando l'ordinanza del GIP dell'11.7.2023, esclude che dalle indagini della Polizia giudiziaria siano emersi elementi idonei a dimostrare il personale coinvolgimento del X a titolo di concorso non solo nel reato di corruzione, ma anche alle materiali operazioni di sottrazione del carburante, sia per i fatti avvenuti nell'ottobre del 2022 sia per i prelievi, di minore entità, avvenuti tra i mesi di novembre 2022 e febbraio 2023.

12.2. In ogni caso, eccepisce che l'eventuale contributo causale al danno da sottrazione da attribuire al X dovrebbe essere limitato alle giornate di scarico cui lo stesso avrebbe presenziato, secondo la ricostruzione della Procura di Velletri, ossia 20 dei 51 scarichi, per complessivi 150 litri, pari ad un controvalore di 2.580 euro.

12.3. Esclude altresì la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e, in ogni caso, anche della colpa grave.

13. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che i difensori dei convenuti si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto

già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie di responsabilità all'odierno esame attiene ad un'ipotesi di danno erariale cagionato dai convenuti X , X , X , X e X all'Amministrazione della Difesa - Aeronautica Militare, consistente nella sottrazione illecita di carburante JP-8 dal deposito dell'aeroporto di Pratica di Mare, per un controvalore complessivo di euro 51.538,95.

2. In via preliminare, il Collegio, esaminata l'istanza di sospensione del presente giudizio per contemporanea pendenza di quello penale, formulata dal sig. X , ritiene che la stessa debba essere respinta.

2.1. I principi di ragionevole durata del processo, di autonomia ed indipendenza del processo contabile (art. 111 Cost.; art. 6 Convenzione EDU; art. 3 e 4 c.g.c.) impongono, infatti, la prosecuzione del presente giudizio.

2.2. La giurisprudenza di legittimità unanime, sia civile (Cass., 23 novembre 2017, n. 9081; Cass., 29 gennaio 2016, n. 6659; Cass., 13 novembre 2015, n. 3907) che contabile (C. conti, SS.RR., 3 luglio 2018, n. 9/2018/RCS; C. conti, sez. I, 16 aprile 2019, n. 89; 28 gennaio 2020, n. 23; 5 maggio 2021, n. 165 e 173), afferma che i giudizi civili o contabili sono autonomi dai processi penali; di tal che l'azione risarcitoria può essere esercitata, anche contestualmente, in sede civile, penale o davanti alla Corte dei conti con il solo limite del definitivo risarcimento di tutti i danni.

3. Sempre in via preliminare devono essere scrutinate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, sollevate dalle difese di alcuni convenuti sotto vari profili: per eccessiva genericità dei fatti contestati e mancata specifica individuazione delle condotte foriere di danno (difese del sig. X e del sig. X), per genericità dei criteri seguiti nella determinazione sia del carburante sottratto che del danno stimato, non essendo chiaramente individuate le giornate e le quantità prelevate illecitamente (difesa del sig. X), nonché per mancata individuazione delle quote di danno ascrivibili ai singoli convenuti in ragione del

contributo apportato da ciascuno (difesa del sig. X). Tutte le richiamate eccezioni di nullità risultano prive di fondamento e devono, pertanto, essere respinte. Infatti, ai sensi dell'art. 86, c. 6, c.g.c. la citazione è nulla se "è omissso o risulta assolutamente incerto" il requisito dell'individuazione e della quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione (comma 2, lett. c) ovvero l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (comma 2, lett. e). La sanzione dei vizi che investono l'*edictio actionis* è chiaramente volta a tutelare l'effettività del diritto di difesa del convenuto, ponendolo nella condizione di conoscere la domanda giudiziale che è rivolta contro di lui. Per pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, tuttavia, la richiamata ipotesi di nullità dell'atto di citazione "*sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento*" (per tutte, Cass. n. 17023 del 2003), ipotesi questa che

non ricorre quando l'individuazione del *petitum* sia comunque possibile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse. L'accertamento della ricorrenza di detta ipotesi di nullità implica una valutazione da compiersi tenendo conto, da un canto, che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati; dall'altro, che l'oggetto deve risultare appunto "assolutamente" incerto (tra le tante, Cass. n. 4828 del 2006; n. 7074 del 2005; n. 17023 del 2003; n. 3911 del 2001). Nel solco degli enunciati canoni ermeneutici, dall'esame dell'atto introduttivo, e dall'ampia documentazione a corredo dello stesso, emergono *ictu oculi* gli elementi essenziali dell'*edictio actionis*, ossia la domanda risarcitoria formulata sulla base di circostanziati elementi fattuali consistenti in operazioni di sottrazione di carburante J-18 ascritte a vario titolo ai convenuti (come ideatori/esecutori o come meri partecipanti), specificando i periodi temporali in cui le stesse sarebbero avvenute, le modalità esecutive, i quantitativi illecitamente prelevati.

Sono altresì chiaramente indicati i criteri utilizzati per pervenire alla quantificazione del danno, valorizzando il quantitativo di carburante sottratto in base ai prezzi di riferimento. Eventuali riferimenti, da parte delle difese, alla vaghezza degli elementi di indagine a supporto della domanda attengono alla valutazione nel merito della stessa, non integrando un vizio radicale dell'atto introduttivo. Per tali ragioni, deve escludersi, nel caso di specie, l'indeterminatezza dell'oggetto dell'atto di citazione, con conseguente rigetto delle eccezioni di nullità ex art. 86 c.g.c. D'altronde le parti convenute hanno svolto puntuali considerazioni difensive, a testimonianza della piena comprensione delle fattispecie di danno loro contestate.

3.1. Quanto, poi, alla prospettata nullità della citazione per mancata ripartizione del danno tra i convenuti (difesa del sig. X), la consolidata giurisprudenza contabile ritiene che tale omissione non riverberi in termini di validità del libello introduttivo, essendo compito del Procuratore Regionale richiedere la rifusione del danno in termini complessivi, mentre spetta al Giudice, nell'ambito della domanda, effettuare la valutazione circa le singole quote da addebitare ai convenuti,

potendo porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato (Corte conti, Sez. II App., sentenza n. 920 del 2015).

4. Passando all'esame nel merito della domanda risarcitoria, si rende necessaria una premessa definitoria dell'oggetto dell'azione avviata con il presente giudizio, attesi i molteplici richiami svolti nelle memorie difensive dei convenuti ai provvedimenti cautelari e di archiviazione adottati in sede penale. Sebbene l'azione per responsabilità amministrativa all'odierno esame verta sui medesimi fatti del parallelo procedimento penale, la stessa si caratterizza per un *petitum* di tipo risarcitorio, essendo tesa ad accertare la sussistenza del danno erariale patito dall'Amministrazione della Difesa, in conseguenza delle condotte di sottrazione del carburante JP-8 presso il deposito militare di Pratica di Mare da parte degli odierni convenuti. A tal fine non assume rilievo il contesto di riferimento in cui tali fatti dannosi si sono verificati; in altri termini non acquisisce portata dirimente, ai fini della definizione del presente giudizio, la previa qualificazione dei fatti contestati come comportamenti esecutivi di un *pactum sceleris* del reato di corruzione impropria ex art.

319 c.p., il cui accertamento costituisce invece il *proprium* del procedimento esperito in sede penale. Né tantomeno assumono rilievo le finalità che hanno eventualmente indotto le operazioni di distrazione della sostanza petrolifera, siano esse consistenti nell'ottenimento di vantaggi diretti attraverso l'uso personale del bene trafugato ovvero di benefici economici per effetto del trasferimento oneroso a terzi dello stesso. Ciò che rileva, invece, ai fini della definizione del presente giudizio, è la verifica, congiuntamente agli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi della fattispecie della responsabilità erariale, della sussistenza del fatto produttivo di danno, ossia dell'avvenuta sottrazione del carburante dal deposito militare attraverso le operazioni illecite ascritte agli odierni convenuti, indipendentemente dalla partecipazione (o semplice consapevolezza) degli stessi ad un accordo corruttivo con terzi.

5. Così ricostruito il perimetro oggettivo dell'azione risarcitoria all'esame, nella sua ontologica diversità rispetto al giudizio penale vertente sui medesimi fatti, devono riservarsi, sempre in via preliminare, alcune considerazioni in merito alle contestazioni, svolte in alcune delle

memorie difensive, circa il difetto di efficacia probatoria o l'inutilizzabilità, nel presente giudizio, del materiale investigativo acquisito nell'ambito del procedimento penale, in quanto non previamente vagliato in sede dibattimentale. Al riguardo, non v'è dubbio che, al fine di soddisfare l'onere probatorio a proprio carico sui fatti a fondamento della domanda (art. 94 c.g.c.), l'Organo requirente abbia fatto richiamo integrale, versandoli in atti, agli elementi di prova emersi in esito alle indagini preliminari condotte dalla polizia giudiziaria per il procedimento penale; tali elementi, come rilevato dai convenuti, non assumono efficacia diretta e vincolante in questa sede, ma sono sottoposti al vaglio del giudice contabile, secondo le regole processuali proprie del rito della responsabilità amministrativa. Costituisce, infatti *jus receptum* che non sussiste nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. II, n. 5965 del 2004 e Cass. civ. Sez. III, n. 1954 del 2003), sicché ben possono trovare ingresso anche nel processo contabile "prove atipiche" costituite da elementi probatori raccolti nel corso di altri processi o delle indagini penali,

(in tal senso già, tra le altre, Sez. II App. n. 52 del 2014, n. 152 del 2016, n. 647 del 2017, n. 37 del 2018, n. 173 del 2019, n. 15 del 2020, n. 66 del 2021, n. 195 del 2022, n. 194 del 2023; n. 95 del 2024). Il Giudice contabile, che non è vincolato al procedimento di formazione della prova proprio del processo penale, può, dunque, acquisire e valutare liberamente, nel contraddittorio delle parti, atti formati in sede penale (anche se non ancora sottoposti, in quella sede, al vaglio del dibattimento: cfr. Sez. II App. n. -----), e può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; atti dell'istruttoria penale o amministrativa; verbali di prove espletate in altri giudizi) sulle quali formare il proprio convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. (e ora anche artt. 94 e 95 c.g.c.). È quindi alla luce di queste indicazioni ermeneutiche che deve essere vagliato il materiale probatorio offerto dall'Organo requirente a sostegno della propria azione. Peraltro, i convenuti hanno avuto la possibilità di prendere visione, nel corso del presente procedimento, di tutta la documentazione a fascicolo e di formulare le

proprie controdeduzioni, sicché nessuna lesione del loro diritto di difesa è riscontrabile.

6. Ciò premesso, esaminata nel merito la domanda risarcitoria, ad avviso di questa Sezione la stessa risulta fondata e merita accoglimento, nei termini di seguito specificati. Ricorrono, infatti, tutti gli elementi tipici della responsabilità erariale ossia: la sussistenza del rapporto di servizio tra soggetti agenti ed ente pubblico, le condotte attive o omissive ascrivibili ai convenuti, il danno attuale e concreto sofferto dal soggetto pubblico, il nesso di causalità fra la condotta dei convenuti e l'evento dannoso, nonché l'elemento psicologico del dolo.

7. Con riferimento al rapporto di servizio, il Collegio lo individua pacificamente nella relazione di pubblico impiego intercorrente, all'epoca dei fatti contestati, tra i convenuti e il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare.

8. In merito all'elemento oggettivo delle condotte foriere di danno, il Collegio ritiene necessario scrutinare partitamente le due vicende dannose rappresentate nell'atto di citazione, in ragione delle diverse modalità di configurazione delle operazioni di sottrazione del carburante e dei diversi lassi temporali in cui le stesse si sono

verificate.

9. Secondo la prima modalità, il carburante sarebbe stato fatto uscire attraverso la cisterna di X X X (trattore targato ----- con annessa cisterna targata -----), per essere poi riversato dallo stesso X X , nei serbatoi interrati dei distributori stradali di Anzio e di Albano Laziale e presso il serbatoio del distributore stradale X X di Aprilia. Da qui il carburante sarebbe stato poi rivenduto ai clienti al minuto degli stessi.

9.1. Secondo le contestazioni del libello introduttivo e dalla documentazione ivi allegata, tale modalità operativa è stata utilizzata per trafugare il carburante in tre giornate di ottobre 2022 (il 5, il 10 e il 20 ottobre), per un ammontare complessivo di 51.000 litri di sostanza (circa 17.000 litri per ciascuno dei tre episodi). Il quadro probatorio fornito dalla Procura, mediante richiamo agli esiti complessivi delle indagini svolte dalla Guardia di finanza (in particolare la relazione conclusiva dell'11.5.2023, pagg. 56 e seguenti), restituisce dimostrazione piena ed attendibile dei fatti contestati dall'Organo requirente. Nel richiamare i più significativi elementi di prova, le indagini

svolte hanno consentito di ricostruire, attraverso le intercettazioni telefoniche, le rilevazioni fotografiche e video e i tracciamenti con il sistema GPS applicato alla motrice targata -----, il dettaglio dei movimenti della cisterna del X X .

9.2. Con specifico riferimento alla giornata del 5.10.2022, tali elementi documentali dimostrano, senza ombra di dubbio, che:

- la cisterna del X X , con una capacità di 36.000 litri, ha effettuato carichi di prodotto petrolifero regolare per 9.000 litri, presso il deposito X X X di Roma ed X di Santa Palomba, come attestato dai 3 documenti di accompagnamento e-DAS allegati alla relazione della Guardia di Finanza (all. 13);
- il richiamato vettore è successivamente entrato nell'area dell'aeroporto militare di Pratica di Mare alle ore 18:01 e ne è uscito alle 18:35, ove è stato effettuato il carico di carburante in modo illecito. Sulla base dei riscontri presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non sussistono moduli e-DAS di accompagnamento di prodotti petroliferi da e verso l'aeroporto di Pratica di Mare tali da giustificare l'ingresso e il carico di carburante da parte della cisterna

del X X nella data in discorso;

- il vettore ha poi raggiunto il Distributore X
X di via ----- ad
Anzio per effettuare lo scarico di carburante,
utilizzando i documenti e-DAS emessi da X per i
9.000 litri di prodotto regolare, anche per
scortare il carburante JP-8 prelevato presso
l'aeroporto militare.

9.3. Quanto alle operazioni della giornata del 10.10.2022, le medesime modalità investigative hanno consentito di accertare che la citata cisterna del X X (targa -----) sia partita vuota dal piazzale di sosta X X a Campoleone per giungere all'aeroporto militare di Pratica di Mare alle ore 18:01 circa, da cui, a seguito delle operazioni di carico, è riuscito alle ore 18:45 circa, per recarsi presso il piazzale di Via Capo di Bove a Nettuno, ove è stato effettuato il travaso del prodotto petrolifero in un'altra cisterna. Tale stoccaggio in altro vettore si è reso necessario per l'assenza di documentazione a giustificazione del trasporto e scarico di carburanti in tale giornata. Infatti, gli accertamenti svolti presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno escluso la sussistenza di documenti e-DAS a giustificazione del

trasferimento in tale data di prodotti petroliferi da e verso l'aeroporto di Pratica di Mare, con la citata cisterna. La documentazione è stata reperita in data successiva (12.10.2022) mediante carico da parte della cisterna del X X di carburante presso la X X XX di ----- in Roma, per 21.500 litri, ed utilizzata poi per giustificare anche il trasporto e scarico di carburante illecitamente prelevato presso il deposito militare.

9.4. Infine, con riguardo alla giornata del 20.11.2022, gli elementi probatori depositati agli atti dimostrano che la cisterna del X X è entrata presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare alle 17:43, uscendone, dopo le operazioni di carico, alle ore 18:58 circa. Anche in questo caso, gli accertamenti presso l'Agenzia dei monopoli hanno escluso la presenza di documenti di accompagnamento a supporto del trasporto di prodotti petroliferi da e verso l'aeroporto.

9.5. Per tali tre operazioni di sottrazione, l'Organo requirente ritiene responsabili tutti i cinque convenuti, i quali avrebbero pianificato e concordato gli ingressi della cisterna del X X , consentendo il prelevamento della sostanza petrolifera e il relativo trasporto all'esterno del

deposito militare. Tuttavia, l'esame della documentazione allegata consente di ritenere accertato solamente il ruolo centrale del sig. X nelle tre vicende di prelievo del carburante. Ciò trova pieno riscontro nelle intercettazioni telefoniche del 5 ottobre 2022 sulle utenze del X e del X X , in orario sostanzialmente coincidente con il momento di ingresso della cisterna di quest'ultimo nell'aeroporto militare, il cui contenuto mette in luce l'azione di coordinamento tra i due per assicurare l'entrata in sicurezza della cisterna nell'area militare. A ciò devono aggiungersi le intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra il X X e il sig. X del 26.10.2022 (stralcio conversazione progr. ---- RIT ----- ore 12:16) volte ad accordarsi sulla remunerazione da corrispondere al sig. X per l'asporto illecito di carburante dall'aeroporto militare attraverso la cisterna del X X , nonché quelle concernenti le conversazioni tra il X e il X X (progr. ---- - RIT ----- del 26.10.2022, ore 13:46 e progr. ---- - RIT -----, ore 20:36) e tra il X e la moglie X X (progr. 36 - RIT -----, ore 19:19 del 26.10.2022), tutte attestanti l'appuntamento in tale

data per il ritiro del denaro. Tale episodio risulta altresì confermato dalla circostanza che i telefoni del X e del X X vengono agganciati nella medesima cella il 26.10.2022 dopo le 20:36.

9.6. Alla luce del dettagliato quadro probatorio sopra riepilogato, deve ritenersi pienamente dimostrata la responsabilità attiva del convenuto X , il quale ha chiaramente organizzato ed attuato le operazioni di accesso della cisterna del X X presso l'aeroporto militare, concorrendo alla sottrazione, nei tre episodi contestati, di circa 51.000 litri di carburante; tali condotte illecite hanno senza dubbio causato un danno patrimoniale all'Amministrazione della Difesa, avendo comportato la distrazione definitiva della sostanza petrolifera dalle finalità istituzionali per le quali la stessa era stata acquistata.

9.7. In tal senso, va peraltro richiamato che il convenuto X è stato destinatario, su propria richiesta, di sentenza di patteggiamento in relazione all'imputazione per il reato di corruzione concernente i medesimi fatti oggetto del presente giudizio (v. sentenza n. ----- del 3.7.2024 del Tribunale di Velletri, doc. n. 7 delle produzioni difensive del X) - sentenza che, pur non

formando giudicato né potendo fornire prova dei fatti contestati in altro giudizio, soprattutto alla luce del novellato art. 445 c.p.p., ha comunque un valore indiziario, che, ove trovi riscontro positivo in altri elementi probatori, come nel caso di specie, può sfociare in prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (cfr. Corte conti, Sez. II App. n. 222/2024).

9.8. Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito contabile, le condotte ascritte al sig. X , come correttamente sostenuto da parte attrice, devono ritenersi connotate da dolo, in quanto le stesse sono intenzionalmente rivolte a contribuire alle operazioni di sottrazione del carburante all'Amministrazione, per derivarne vantaggi personali. L'insieme degli elementi desumibili dal quadro probatorio (i contatti tra il convenuto e i terzi, le modalità di realizzazione delle operazioni di trafugamento, la reiterazione nel tempo degli episodi) non lasciano spazio a dubbi circa la piena consapevolezza, da parte del convenuto X , di concorrere ad azioni dettagliatamente pianificate e organizzate, volte a depauperare l'amministrazione di appartenenza del carburante acquistato e stoccato per finalità istituzionali, in evidente violazione dei doveri di servizio e di disciplina istituzionale

gravanti sul militare.

9.9. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi, con riferimento al presente capo risarcitorio, nei confronti degli altri quattro convenuti. Sebbene, infatti, possa apparire poco verosimile che il sig. X abbia gestito da solo l'ingresso della cisterna presso il deposito militare e il relativo carico di carburante, dagli elementi di indagine versati in atti non emergono, con riferimento ai tre episodi di sottrazione risalenti all'ottobre 2022, riferimenti diretti ad altri militari coinvolti nelle operazioni. In assenza quindi di qualsiasi elemento, seppur indiziario, circa il coinvolgimento diretto dei convenuti X , X , X e X , attraverso condotte concretamente volte quanto meno ad agevolare le operazioni illecite in discorso, nessuna responsabilità degli stessi per la causazione del danno da sottrazione dei 51.000 litri di carburante nel mese di ottobre 2022 può ritenersi accertata. Va, quindi, rigettata l'azione promossa dall'Organo requirente nei confronti dei richiamati quattro convenuti con riferimento al capo risarcitorio all'esame.

9.10. In relazione alla quantificazione del danno ascrivibile alle condotte del sig. X e

consistente nella sottrazione di 51.000 litri di carburante nei tre episodi di ottobre 2022, questo Collegio condivide l'approccio ricostruttivo adottato dalla Procura erariale. I litri di carburante sottratto sono determinati calcolando per i tre prelievi un quantitativo unitario di 17.000 litri per viaggio (secondo la modalità riferita a pag. 576 della relazione della Guardia di finanza contenente gli esiti degli accertamenti). Il *quantum* della pretesa risarcitoria è, poi, determinato moltiplicando le quantità di carburante trafugato per il prezzo medio di riferimento nel mese di ottobre 2022 (0,868883 euro per litro) sostenuto per gli acquisti operati dall'Amministrazione della Difesa in base al contratto attivo (Contratto di Adesione biennale n. ---- di Rep. del 04/08/2022 discendente dall'Accordo Quadro n. --- di Rep. stipulato tra la Direzione armamenti e la ditta X X XXX in data 20/04/2020, cfr. nota del Ministero della Difesa prot. ----- del 25.09.2023, all. 3 all'atto di citazione). Si perviene così all'importo di euro 44.313,03 che rappresenta il danno subito dall'Amministrazione della Difesa, quale controvalore del carburante illecitamente sottratto per effetto delle condotte del sig. X .

9.11. In merito, poi, al nesso di causalità è indubbio che il depauperamento subito dall'Amministrazione della Difesa sia immediatamente riconducibile alle condotte dolose accertate in capo al convenuto X ; quest'ultimo ha tuttavia agito in concorso con altri soggetti privati, non convenibili innanzi al giudice contabile (in particolare il proprietario dell'autocisterna con la quale sono avvenuti i prelievi). In ipotesi di fattispecie plurisoggettive, ai sensi dell'art. 1, comma 1-quater, l. n. 20 del 1994, il giudice è tenuto a ripartire il danno, a fini risarcitori, tra i vari corresponsabili, in ragione dell'apporto causale di ognuno di essi alla produzione dello stesso. Come correttamente sostenuto dalla difesa del X , ciò deve avvenire anche in ipotesi, quali quella all'esame, di condotte dolose, cui consegue il vincolo di solidarietà passiva dei condannati; la perimetrazione del contributo causale dei singoli costituisce, in sede esecutiva, il limite per la suddetta solidarietà (C. conti, sez. II app., 10 giugno 2015, n. 314). Infatti, come specificato dalla giurisprudenza di questa Corte, (Sez. Lombardia, n. 112/2017, nello stesso senso Sez. Piemonte n. 118/2018), «la vigente normativa (art.1-quinquies, l. n.20/1994), nel

sancire che in caso di dolo i concorrenti "sono responsabili solidalmente", non prevede necessariamente una indifferenziata condanna *in solidum* per l'intero importo accertato, [...] ben potendosi verificare [...] situazioni connotate da dolo in capo a più parti, ma con contributi eziologici ben differenti in capo ai coautori (*in terminis* C. conti, sez. Toscana, 30 maggio 1998, n. 323 cit.; C. conti, II app., 10 giugno 2015, n. 314). Tale approdo si pone in sintonia con l'orientamento ermeneutico che, in evenienze diverse ma pur sempre connotate da dolo, ammette che il risarcimento posto a carico del danneggiante a titolo di dolo possa essere oggetto di scomputo, tenendo conto dell'incidenza concausale di altri fattori, quali le condotte di ulteriori concorrenti a titolo di dolo o di colpa grave (cfr. C. conti, Sez. Piemonte, 16 gennaio 2013, n. 6, C. conti, Sez. Lazio 6 maggio 2019, n. 186).

9.12. In questa operazione di accertamento specifico dei fattori causali del danno, deve tenersi conto anche di quelli legati alle condotte di soggetti non convenibili in giudizio innanzi alla Corte dei conti, in quanto privati non posti in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione (cfr. C. conti, Sez. Lazio, 4 aprile 2023, n. 235), come nel caso di

specie. Al riguardo, questo Collegio ritiene che il concorso ai fatti sottrattivi nelle tre giornate di ottobre 2022 da parte del soggetto proprietario del veicolo con annessa autocisterna abbia assunto autonoma efficienza causale rispetto al pregiudizio patrimoniale inferto all'Amministrazione della Difesa. Infatti, pur rimanendo ferma l'essenzialità del ruolo svolto dal X , senza il quale il piano illecito non avrebbe potuto essere perpetrato, deve riconoscersi al soggetto privato un contributo fattivo al trafugamento di carburante dal deposito militare, seppur limitato a condotte materiali agevolative, consistenti prevalentemente nella messa a disposizione del veicolo e dell'autocisterna, oltre che alla guida dello stesso. Ritiene il Collegio che a tali condotte debba essere riconosciuta un'incidenza causale alla generazione del danno nella misura del 10 per cento dello stesso. La quota che residua a carico del convenuto X (90 per cento del pregiudizio accertato) assomma così a euro 39.881,7.

9.13. Rispetto a tale importo va esaminata l'istanza del convenuto X di detrarre la somma di euro 10.793,24 già oggetto di confisca in sede penale. Al riguardo, questo Collegio è consapevole

dell'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, richiamato anche dalla Procura erariale, secondo il quale la confisca penale ha natura e finalità ontologicamente diverse (in dettaglio natura di pena accessoria con conseguente finalità sanzionatoria) rispetto alla condanna risarcitoria pronunciata nella sede giuscontabile, circostanza che ne escluderebbe la possibilità di scomputo dal danno (*ex multis* Corte conti, Sez. II App., n. 130/2024, Sez. III App., n. 676/2016; *id.*, Sez. III App. n. 71/2021, con la giurisprudenza ivi richiamata; *id.* Sez. App. Sicilia, n. 216/2022). Ciò anche in ragione della diversità soggettiva tra il destinatario delle somme confiscate (incassate dal Ministero della giustizia in favore del Fondo Unico di Giustizia, previsto dall'art. 61, comma 23, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e di quelle oggetto di condanna per responsabilità amministrativo contabile, rivolte all'ente pubblico danneggiato (cfr. Corte conti, Sez. I App. n. 434/2022).

9.14. Ritiene tuttavia il Collegio che tale orientamento meriti di essere rimeditato alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. III, sentenza

11.12.2023, n. 34536) e di questa Sezione. Nel riaffermare che la confisca disciplinata dall'art. 322-ter c.p. costituisce una sanzione in forza della sua natura punitiva e "persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicitare alcuna funzione preventiva" (Cass. pen. 39874 del 2018), da cui la differenza di finalità rispetto all'azione risarcitoria, la richiamata pronuncia della Cassazione sottolinea l'esigenza di assicurare il necessario coordinamento tra i due istituti. La medesima giurisprudenza resa in sede penale ha, infatti, precisato che *"per quanto attiene più specificamente ai rapporti tra la confisca emessa in sede penale ed eventuali provvedimenti risarcitori, emessi in altro procedimento civile o amministrativo in favore di un ente pubblico che sia stato danneggiato dal reato e dall'illecito commesso dalla persona giuridica giudicata responsabile, la autonomia del corso dei giudizi eventualmente contestuali non si risolve anche in reciproca indifferenza dei rispettivi esiti decisorii; al*

contrario, nel determinare l'ammontare pecuniario sino a concorrenza del quale confiscare in sede penale i beni del condannato e della persona giuridica è necessario tenere conto della già avvenuta totale o parziale restituzione o corresponsione all'ente danneggiato di eventuali somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato, che va considerato, non al momento di percezione, ma all'atto della decisione" (Cass. pen. 39874 del 2018). Una tale lettura coordinata ha ricevuto, peraltro, avallo normativo per effetto della disposizione dell'art. 19, c. 1, d.lgs. n. 231 del 2001, contenente la clausola per la quale, in caso di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituito al danneggiato. È al riguardo consolidata la giurisprudenza penale che esclude la confiscabilità della somma sequestrata per equivalente ove la stessa abbia già formato oggetto di restituzione, eliminando in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli artt. 3, 23 e 25 Cost. (Cass. pen. 45054/2011, 44446/2013, 29512/2015, 44189/2022).

9.15. Ad avviso della richiamata pronuncia della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. III, sentenza 11.12.2023, n. 34536) tale approdo ermeneutico deve ritenersi operante anche in senso contrario, portando a concludere che l'azione restitutoria trovi limite nella disposta confisca. Riconoscere un danno risarcibile in favore dell'Erario violerebbe il principio di effettività del danno, una volta che la confisca abbia avuto ad oggetto proprio il valore che viene preteso a titolo risarcitorio e fatto costitutivo della confisca e del danno è la medesima condotta pregiudizievole ai danni dell'Amministrazione pubblica.

9.16. Come specificato dalla ridetta pronuncia, *"non si tratta del mero coordinamento dei due titoli in sede esecutiva, detraendo le somme già incassate dal Ministero a diverso titolo, [...], perchè il coordinamento, sulla base del principio sotteso al d.lgs. n. 231 del 2001, art. 19 (confisca del profitto del reato disposta "salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato"), si impone già sul piano dei valori giuridici. Come non può essere disposta la confisca per la parte che può essere restituita al danneggiato, così non può essere disposto il risarcimento per la parte che sia già*

oggetto di confisca, pena la violazione, come si è detto, del principio di effettività del danno".

9.17. Tale ultimo principio (effettività del danno) impone che, nella quantificazione del pregiudizio, si faccia applicazione dell'istituto della *compensatio lucri cum damno*, tenendo conto anche delle conseguenze positive che l'*eventus damni* ha prodotto nella sfera giuridica del danneggiato. Nel caso della responsabilità amministrativo contabile, peraltro, l'elisione compensativa tra conseguenze positive e negative trova espresso riconoscimento legislativo (art. 1, c. 1-bis, l. n. 20 del 1994) con un'accezione particolarmente ampia dei vantaggi da prendere in considerazione nell'operazione di bilanciamento, sia sotto il profilo oggettivo (tutti i vantaggi comunque conseguiti) sia sotto quello soggettivo (vantaggi ricadenti nella sfera giuridica non solo dell'amministrazione di appartenenza, ma anche di altra amministrazione o della comunità amministrata), purché scaturenti dal medesimo fatto generatore delle conseguenze pregiudizievoli (ossia le condotte dei convenuti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa).

9.18. Conclusioni del medesimo tenore sono state già anticipate da questa Sezione (Corte conti, Sez.

Lazio, n. 221/2019) laddove, pur al ricorrere di una situazione peculiare di parziale coincidenza tra amministrazione danneggiata e amministrazione destinataria delle somme confiscate (ossia il Ministero dell'interno per effetto del meccanismo di riassegnazione di cui all'art. 2, d.l. n. 143/2008), è stato operato lo scomputo di queste ultime dal danno, riconoscendo al provvedimento ablatorio contorni anche risarcitori. In linea con tale ricostruzione, nella fattispecie di cui è causa, occorre dedurre dalla quota di danno imputabile al sig. X (euro 39.881,7) le somme già oggetto di confisca penale ex art. 322ter c.p. nei suoi confronti (euro 10.793,24), anche se le stesse sono indirizzate ad altro ente pubblico (Fondo Unico del Ministero della giustizia) rispetto a quello che ha subito il pregiudizio erariale all'esame. Il danno definitivamente liquidato nei confronti del sig. X, per il presente capo risarcitorio, deve così essere ridotto a euro 29.088,4.

10. Passando all'esame della seconda modalità di realizzazione della condotta di sottrazione del carburante prospettata in citazione, la stessa si riferisce ai reiterati episodi di prelievo (nel periodo novembre 2022 - febbraio 2023) attraverso le

taniche e le autovetture dei convenuti (in particolare del X), per la successiva consegna al distributore ----- del sig. X oppure per essere conservato presso l'abitazione dei suoceri dello stesso X oppure per uso personale.

10.1. Il complesso delle intercettazioni telefoniche e della documentazione fotografica acquisito in ambito penale e versato agli atti del presente giudizio consente di desumere piena prova dei ripetuti episodi di sottrazione del carburante, i quali non hanno natura isolata, ma si configurano come il frutto di un'attività sistematica e meticolosamente organizzata per evitare i controlli, perpetrata con il concorso, a turno, di tutti gli odierni convenuti.

10.2. Con particolare riferimento al sig. X , il quadro probatorio offerto dall'Organo requirente mette in evidenza come, anche per questa tipologia di operazioni, il convenuto abbia assunto un ruolo centrale nell'organizzazione dei prelievi. Gli esiti delle indagini della Guardia di finanza (cfr. relazione sugli esiti degli accertamenti dell'11.5.2023, doc. -----, all. 1 all'atto di citazione) contengono un numero rilevante di

intercettazioni telefoniche e documentazione fotografica (da pag. 100 e ss.) le quali consentono di tracciare dettagliatamente le attività illecite perpetrate dal sig. X . Facendo rinvio, per esigenze di sintesi, alla documentazione istruttoria allegata al libello introduttivo, dall'esame del materiale probatorio emergono con nitidezza le seguenti modalità operative del X , sia in orario di servizio che al di fuori dello stesso:

- da pressoché tutte le intercettazioni di conversazioni con i colleghi e con la moglie nel periodo di tempo osservato emerge l'operatività incessante del X nel pianificare le occasioni di prelievo illecito di carburante, individuando i punti più nascosti all'interno dell'area militare al fine di evitare i controlli e selezionando i turni di lavoro caratterizzati dall'assenza di colleghi non partecipanti alle operazioni di sottrazione;
- l'utilizzo della propria vettura BMW per il trasporto, all'esterno del deposito militare, del carburante prelevato, nonché il coordinamento con gli altri convenuti per monitorare il percorso di uscita dall'aeroporto, assicurando l'assenza di pattuglie di controllo;

- la consegna delle taniche di carburante presso il distributore -----, come testimoniato dalle molteplici rilevazioni fotografiche che documentano la presenza della vettura del X presso il distributore, l'interazione con i gestori dello stesso (X e X) e lo scarico del prodotto petrolifero;
- lo stoccaggio di carburante presso l'abitazione dei genitori della moglie, in attesa della successiva consegna ai clienti o dell'utilizzo personale.

10.3. In merito alla posizione del sig. X , il quadro probatorio offerto dall'Organo requirente mette in evidenza come, per le operazioni di prelievo tra novembre 2022 e febbraio 2023, il convenuto abbia costantemente partecipato all'organizzazione ed effettuazione dei prelievi di carburante, agevolando l'uscita dall'aeroporto militare dell'autovettura del X con le taniche cariche, nonchè verificando l'eventuale presenza di controlli. Gli esiti delle indagini della Guardia di finanza (cfr. relazione sugli esiti degli accertamenti dell'11.5.2023, doc. -----, all. 1 all'atto di citazione) contengono un numero rilevante di intercettazioni telefoniche (da pag. 100 e ss.) le

quali consentono di tracciare dettagliatamente il concorso del X . Emblematiche delle condotte sopra descritte, possono richiamarsi:

- le conversazioni del 6.11.2022 (stralcio progr. -
-- - RIT -----, ore 8:44) tra il X e la
X X , nel quale il primo specifica di
uscire dall'area militare con il collega X che
lo precede con la propria vettura e tra il X
e il X (stralcio progr. --- - RIT -----,
ore 8:47) nella quale il secondo avvisa il primo
che nel piazzale antistante l'ingresso
all'aeroporto di Pratica di Mare è posizionata una
macchina, probabilmente dell'Aeronautica Militare,
ferma. A queste fa seguito la conversazione
(stralcio progr. --- - RIT -----) tra il X
e la X X in cui il primo comunica di stare
ripartendo da casa della madre dove ha lasciato il
carburante JP-8 caricato all'aeroporto;
- le conversazioni del 9.11.2022 (progr. ----, ----
, ----, ----, ---- - RIT -----) dalle quali
emerge: i) una discussione con il X in
merito agli ammanchi di quantitativi di prodotto
petrolifero JP-8, nonché circa l'esigenza di
togliere quantitativi di prodotto dalle autobotti
e circa le operazioni di scarico da eseguire; ii)

- le indicazioni del X al X per rientrare in aeroporto; iii) la comunicazione del X alla X X di aver appena lasciato il X per recarsi dal suocero a lasciare il carburante reperito illecitamente in aeroporto;
- la conversazione del 19.11.2022 (stralcio progr. -
--- - RIT -----, ore 20:12) con il X ,
per comunicare a quest'ultimo il via libera in uscita dall'aeroporto;
 - le conversazioni del 20.11.2022 (stralcio progr. -
--- - RIT -----, ore 19:44), tra il X e il X
in cui viene concordato l'appuntamento in aeroporto, e del 21.11.2022 (stralcio progr. -
--- - RIT -----, ore 8:28), tra i medesimi due convenuti sempre per le modalità di uscita dall'aeroporto;
 - la conversazione del 25.11.2022 (stralcio progr. -
-- - RIT -----) tra il X e la sig.ra X
nella quale il primo lamenta che il giorno precedente il X era andato a riempire le taniche solamente con il X , escludendo il X ;
 - conversazione del 14.12.2022 (stralcio progr. -- -
RIT -----, ore 19:16) nella quale il X
ringrazia il X , che chiede se deve svolgere

un giro di controllo, a seguito del quale quest'ultimo dà il via libera ad uscire dall'aeroporto;

- le conversazioni del 2.2.2023 (stralcio progr. --
- - RIT ----- e stralcio progr. ---- - RIT -----
-, nonché progr. ---- - RIT -----) nella quale il X comunica al X che farà il rifornimento e gli porterà poi il veicolo, circostanza poi confermata dall'avvicinamento dei veicoli al punto concordato e dal travaso delle taniche alla vettura del X ;
- i fatti dettagliatamente documentati dell'8.2.2023, giornata nella quale il X , dopo aver ritirato le taniche vuote, si reca all'aeroporto dove procede a un nuovo carico di carburante e sollecita il X ad effettuare un controllo per l'uscita.

10.4. In relazione alla posizione del sig. X , il quadro probatorio offerto dall'Organo requirente mette in evidenza come, per le operazioni di prelievo tra novembre 2022 e febbraio 2023, il convenuto abbia costantemente partecipato all'organizzazione ed effettuazione dei prelievi di carburante, agevolandone la realizzazione da parte del X . In dettaglio sono molteplici gli episodi in cui lo

aiuta a individuare i posti più isolati per effettuare il riempimento delle taniche, lo assiste nel relativo trasporto, raggiungendo la vettura di X sul X militare all'interno del perimetro dell'aeroporto (come documentato dalle telecamere e contemporaneamente dalle telefonate), segnalando la presenza eventuale di militari non a loro vicini. A titolo esemplificativo, ma quali episodi sintomatici del *modus operandi* e del ruolo del X nel disegno delle operazioni illecite, possono richiamarsi i seguenti elementi probatori:

- le conversazioni dell'8.11.2022 (stralcio progr. -
-- - RIT ----- ore 18:21) tra il X e il
X in cui il primo comunica al secondo il
momento in cui potrà arrivare in aeroporto; il
motivo dell'incontro (riempimento delle taniche)
risulta poi svelato nella successiva telefonata
tra il X e la moglie (prog. --- - RIT
-----);
- le documentazioni relative all'episodio
dell'11.11.2022 nel quale viene intercettata una
conversazione del X il quale dichiara che è
solito utilizzare il carburante JP-8
dell'aeroporto anche per riempire il serbatoio
della propria vettura in modo da ridurre le spese

- di viaggio sostenute per raggiungere la Campania, luogo di dimora della famiglia. In particolare, il convenuto racconta all'interlocutrice (sig.ra X) dei sospetti del meccanico presso il quale aveva portato l'auto per la revisione, avendo riscontrato nel serbatoio un liquido diverso dall'ordinaria benzina. Incurante del rischio che il meccanico potesse risalire all'origine del carburante "diverso", ricollegandolo al lavoro svolto dal X , quest'ultimo descrive le modalità operative che intende adottare in futuro nelle operazioni di prelievo per uso personale, per evitare il ripetersi di sospetti da parte del meccanico;
- la documentazione attestante l'episodio di prelievo del 10.1.2023 nel quale il X è a fine turno e riceve la telefonata del X con le indicazioni per i movimenti da compiere; dopo l'arrivo presso l'aeroporto del X , il X lo raggiunge con il furgone militare e carica le taniche vuote portate dal X . Ciascuno sul proprio mezzo si recano al deposito carburanti, per poi uscirne compiendo il percorso inverso e lasciare le taniche piene, le quali sono successivamente caricate sull'auto del X .

10.5. Non appaiono dirimenti, ai fini di escludere la

sussistenza dei fatti ascritti al sig. X , i riferimenti ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti per i medesimi fatti (l'ordinanza del 14.9.2023 del Tribunale del Riesame di Roma con la quale veniva annullata la misura cautelare applicata al X). Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, il richiamato provvedimento a lui favorevole esclude la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di corruzione, atteso il mancato riscontro probatorio circa il concorso del X all'accordo corruttivo e alla partecipazione ai conseguenti utili. Tali elementi fattuali non assumono però rilievo nel presente giudizio, incentrato, invece, sull'accertamento delle condotte attuative dell'accordo corruttivo a monte e consistenti nel prelevamento illecito del carburante dal deposito militare per uso personale e in ausilio alle operazioni del X , a prescindere dalla consapevolezza o dalla partecipazione all'accordo illecito con terzi. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, tali condotte esecutive trovano piena conferma nell'ordinanza di rimozione della misura cautelare del 14.9.2023 (depositata in allegato 5 alla comparsa

di risposta) laddove si afferma che il ricorrente (sig. X) *"sicuramente ha appreso gasolio in proprio, egli sicuramente ha agevolato le apprensioni illecite da parte di X "*, pur rimanendo non dimostrata la ricezione di compensi diretti o indiretti da tali attività illecite o la sussistenza di contatti diretti con i terzi elargitori di denaro.

10.6. Quanto alla posizione del sig. X , va accolta la prospettazione dell'Organo requirente secondo la quale il convenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha ripetutamente coadiuvato il X nel trafugare a mezzo taniche il carburante dell'Amministrazione, nonché ha proceduto a prelievi per uso diretto. Tali condotte antigiuridiche trovano pieno riscontro nel contenuto delle intercettazioni depositate agli atti; sono molteplici i casi in cui le intercettazioni mettono in luce la partecipazione diretta del X alle operazioni di sottrazione del carburante, senza che su tale attività abbia inciso la parziale assegnazione presso il locale infermeria, come sostenuto dalla difesa del X stesso. Facendo anche in questo caso rinvio per sintesi alla documentazione in atti, possono richiamarsi di seguito i casi più emblematici che provano senza ombra di dubbio il ruolo di coattore

del X nel disegno illecito dei convenuti:

- le conversazioni del 9.11.2022 (stralcio progr. --- - RIT -----, ore 11:51) e del 2.11.2022 (stralcio progr. --- - RIT -----, ore 17:08), nelle quali pianifica con il X un appuntamento di prelievo attraverso le taniche, confidando nella presenza di colleghi fidati (X e X);
- la conversazione del 15.11.2022 (stralcio progr. --- - RIT -----, ore 9:39) con il X dalla quale emerge l'organizzazione di un prelievo di carburante, nonostante l'assegnazione del X in infermeria;
- la conversazione del 30.11.2022 (stralcio progr. ---- - RIT -----, ore 9:27) con il X dalla quale si apprende la previsione di un appuntamento di prelievo attraverso la collaborazione anche del collega X ;
- la conversazione del 27.12.2022 (stralcio progr. --- - RIT -----, ore 19:24) tra il X e il X , cui partecipa anche il sig. X , per pianificare le operazioni di riempimento delle taniche in serata, nel corso della quale il convenuto X indica come ha posizionato i mezzi per celare le attività illecite che

intendono compiere;

- la conversazione del 25.1.2023 (stralcio progr. -
-- - RIT ---- ore 14:24) nella quale il X
si propone persino come procacciatore di ulteriori
clienti privati per il X , indicando un
suo parente gestore di più distributori nella zona
-----, a conferma della piena adesione al
disegno illecito.

10.7. Come già specificato con riferimento alla
posizione del X , non appaiono dirimenti, ai
fini di escludere la sussistenza dei fatti ascritti
al sig. X , i riferimenti ai provvedimenti
emessi nell'ambito del procedimento penale avviato
nei suoi confronti per i medesimi fatti (l'ordinanza
del 14.9.2023 del Tribunale del Riesame di Roma con
la quale veniva annullata la misura cautelare
applicata al X e la richiesta di
archiviazione in data 8.1.2024 da parte del PM
penale). Diversamente da quanto sostenuto dalla
difesa del convenuto, entrambi i richiamati
provvedimenti ad egli favorevoli escludono la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito
al reato di corruzione, atteso il mancato riscontro
probatorio circa il concorso del X
all'accordo corruttivo e alla partecipazione ai

conseguenti utili. Secondo gli atti degli organi giudiziari penali richiamati dalla difesa, infatti, non vi sono stati elementi per ritenere né che il convenuto abbia ricevuto un compenso, né che si sia speso per far ottenere l'illecito compenso al X . Tali elementi fattuali, attinenti al coinvolgimento del convenuto nel *pactum sceleris* corruttivo, non assumono però rilievo nel presente giudizio, incentrato sull'accertamento delle condotte attuative dell'accordo corruttivo a monte e consistenti nel prelevamento illecito del carburante dal deposito militare per uso personale e in ausilio alle operazioni del X , a prescindere dalla consapevolezza o dalla partecipazione all'accordo illecito con terzi. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, tali condotte esecutive trovano piena conferma nell'ordinanza di rimozione della misura cautelare del 14.9.2023 (depositata in allegato 3 alla comparsa di risposta) laddove si afferma che il ricorrente (sig. X) *"sicuramente ha appreso gasolio in proprio, egli sicuramente ha agevolato le apprensioni illecite da parte di X "*, pur rimanendo non dimostrata la ricezione di compensi diretti o indiretti da tali attività illecite o la sussistenza di contatti

diretti con i terzi elargitori di denaro.

10.8. Quanto, infine, alla posizione del convenuto X , il quadro probatorio offerto dall'Organo requirente mette in evidenza come, per le operazioni di prelievo tra novembre 2022 e febbraio 2023, il convenuto abbia partecipato all'organizzazione ed effettuazione dei prelievi di carburante, sia per uso personale, sia agevolandone l'effettuazione da parte del X . In dettaglio, sono tutt'altro che trascurabili gli episodi in cui il X partecipa alle operazioni illecite; a titolo esemplificativo si richiamano:

- I fatti del 9.1.2023 in cui la documentazione di indagine consente di rilevare come il X raggiunga con il furgone la macchina del X in un'area interna dell'aeroporto militare, per il trasferimento delle taniche vuote ritirate presso il distributore ----- per poi procedere insieme verso l'area in cui è posizionata la pesa. A seguito delle operazioni di carico, il X riesce dall'aeroporto con le 5 taniche piene.
- La conversazione del 13.1.2023 (progr. ---- - RIT -----) tra il X e il X in cui il primo sostiene di essere operativo e chiede al secondo di sfruttare il buio; a ciò fa seguito la

- conversazione tra il X e il X (progr. ---- - RIT ----) nella quale il primo rassicura il secondo circa il fatto che eseguirà le operazioni con il X . Le rilevazioni successive testimoniano l'arrivo del X presso l'aeroporto e l'appuntamento con il X , il successivo incontro tra i due, il passaggio delle taniche vuote dalla vettura di X al furgone ducato, l'allontanamento del furgone e il successivo ritorno con le taniche piene, poi caricate nella macchina. Viene di seguito registrato il dialogo tra il X e il X in merito alle modalità di conduzione delle operazioni per il giovedì successivo;
- Le intercettazioni del 25.1.2023 in cui, insieme al X e altri colleghi, il X partecipa alla programmazione ed esecuzione dell'asportazione di taniche di carburante dall'aeroporto;
 - L'intercettazione del 30.1.2023 (progr. ---- - RIT ----) relativa alla conversazione tra il X e il X dalla quale si intuisce che anche il X voglia sfruttare gli scarichi delle cisterne che sta facendo per accaparrarsi il carburante, sebbene in tale momento ciò sia

sconsigliato per la presenza di colleghi non compiacenti. Nella successiva conversazione (progr. ---- - RIT -----) il X consiglia al X di riempire le taniche dall'impianto in quanto il X ha già effettuato il prelievo lasciando il tubo pronto per l'impiego.

- Le rilevazioni del 5.2.2023 le quali tracciano dettagliatamente la pianificazione ed effettuazione del prelievo di carburante e asporto di taniche piene ad opera del X , coadiuvato dal X .
- Le rilevazioni del 9.2.2023 le quali ripercorrono nel dettaglio la pianificazione ed effettuazione del prelievo di carburante e asporto di taniche piene ad opera del X , coadiuvato dal X . Dalle intercettazioni emerge come addirittura il X proponga al X di mettere le taniche nel bidone dell'immondizia facendo finta che si tratti di spazzatura.

11. Come evidente dalla ricostruzione effettuata, in base al quadro probatorio le condotte illecite di prelievo del carburante poste in essere da tutti i cinque convenuti si connotano per un atteggiamento gravemente doloso. Esse sono il frutto di un disegno intenzionale, meticolosamente e incessantemente

organizzato, volto a sottrarre illecitamente la sostanza petrolifera all'Amministrazione della difesa, per trarne un'utilità personale, con piena consapevolezza delle conseguenze dannose per l'erario pubblico. Non appaiono utili ad escludere il profilo doloso delle condotte le eccezioni del X in merito al vincolo di subordinazione gerarchica con il X e alla conseguente configurazione delle condotte quale mera esecuzione di ordini di servizio. Infatti, la palese valenza illecita dei prelievi e la partecipazione fattiva del X all'organizzazione ed esecuzione degli stessi desumibile dal quadro probatorio agli atti mette in chiara luce la volontaria e spontanea adesione al disegno criminoso. Parimenti prive di pregio, ai fini dell'esclusione della responsabilità erariale sono le considerazioni del X circa il contributo meramente materiale dello stesso ai fatti, con esclusione della possibilità di configurazione della posizione di incaricato di pubblico esercizio. Al riguardo, va osservato come ai fini dell'illecito erariale non assuma rilievo l'assunzione di una specifica categoria soggettiva, come in ambito penalistico, e il contributo materiale alla generazione del danno sia sufficiente a configurare

il concorso in responsabilità del convenuto. Peraltro, agli atti - come sopra specificato - risulta dimostrato che il X non si è limitato a prestare supporto meramente materiale, ma ha preso parte attiva all'organizzazione dei prelievi.

12. Quanto all'elemento oggettivo del danno, questo consiste chiaramente nell'impoverimento dell'Amministrazione della Difesa per effetto degli episodi di asporto di carburante censiti nel periodo novembre 2022 - febbraio 2023. Nella ricostruzione operata dalla Guardia di finanza agli atti e approssimata per difetto, il quantitativo complessivamente sottratto in tale lasso temporale ammonta a 8.850 litri. In dettaglio (cfr. pag. 576 della Relazione della Guardia di finanza contenente gli esiti degli accertamenti), il quantitativo di JP-8 sottratto all'aeroporto di Pratica di Mare è stato determinato moltiplicando l'ammontare di 30 litri (capacità di ogni singola tanica) per: a) il numero di taniche effettivamente scaricate dal X, nel caso in cui le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza ne abbiano consentito il conteggio; b) 5 taniche, ossia la media di taniche trasportate durante ogni viaggio dal X, quando le immagini registrate non ne consentivano di rilevare

l'effettivo numero scaricato, principalmente in ipotesi di operazioni notturne. Dalle intercettazioni telefoniche, dal *positioning* e dalle riprese video risultano documentati 56 viaggi e connessi scarichi presso il distributore ----- da parte del X

.

12.1. Ai fini della relativa quantificazione monetaria, questo Collegio condivide l'approccio ricostruttivo adottato dalla Procura erariale. Il *quantum* della pretesa risarcitoria è infatti determinato moltiplicando le quantità di carburante trafugato per il prezzo medio di riferimento (0,816488 euro per litro) sostenuto per gli acquisti operati dall'Amministrazione della Difesa in base al contratto attivo (Contratto di Adesione biennale n. 1019 di Rep. del 04/08/2022 discendente dall'Accordo Quadro n. --- di Rep. stipulato tra la Direzione armamenti e la ditta ----- in data 20/04/2020, cfr. nota del Ministero della Difesa prot. ----- del 25.09.2023, all. 3 all'atto di citazione). Si perviene così all'importo di euro 7.225,92 che rappresenta il danno subito dall'Amministrazione della Difesa, quale controvalore del carburante illecitamente sottratto per effetto delle condotte dei cinque convenuti.

13. Sebbene il danno derivi da una molteplicità di episodi di sottrazione, lo stesso deve ritenersi unitario, in quanto frutto di un'azione coordinata e perpetrata ripetutamente in tutto l'arco temporale considerato, indipendentemente dalla partecipazione dei convenuti alle specifiche operazioni di prelievo. Lo stesso va quindi considerato unitariamente ascrivibile a tutti i convenuti. Pur in presenza di un danno unico e fermo restando il vincolo di solidarietà passiva nei confronti dell'Amministrazione danneggiata, in ragione dell'atteggiamento doloso delle condotte accertate, questo Collegio ritiene di operare una differenziazione, ai soli fini della ripartizione interna dell'addebito tra i convenuti, attribuendone la quota del 50 per cento al sig. X , in ragione del ruolo centrale e costante svolto nell'organizzazione ed attuazione dei prelievi di carburante, e la restante quota ai signori X , X , X e X , in parti tra loro uguali.

14. La natura dolosa delle condotte dannose esclude l'applicazione del potere riduttivo, richiesto dai convenuti.

15. In conclusione, questa Sezione accoglie la domanda risarcitoria dell'Organo requirente nei seguenti

termini. Per la prima ipotesi di danno, condanna il sig. X al pagamento di euro 29.088,4 (ventinovemilaottantotto,4), in favore del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare; per la seconda ipotesi di danno condanna i convenuti X, X, X, X e X al pagamento di euro 7.225,92 (settemiladuecentoventicinque,92), in solido tra loro, in favore del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare. Ai soli fini della ripartizione interna, tale seconda posta di danno è attribuita, per il 50 per cento, al sig. X e per la residua quota del 50 per cento va suddivisa in parti uguali tra gli altri quattro convenuti. Gli importi come sopra determinati devono essere incrementati della rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, adottando un criterio improntato alla semplicità e favorevole ai condannati, a partire dalla data degli ultimi prelievi delle due fattispecie (ossia 20.10.2022 per il primo importo e 15.2.2023 per il secondo danno) e fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulle somme rivalutate sono altresì dovuti gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

16. Le spese seguono la soccombenza sostanziale e

sono liquidate a carico dei convenuti, come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità in epigrafe accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto:

- condanna X X , come in atti generalizzato, al pagamento della somma di euro 29.088,4 in favore del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 20.10.2022 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma rivalutata sono dovuti gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna X X , X X , X X , X X ,
X , X X , X X ,
come in atti generalizzati, al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 7.225,92 in favore del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT, a decorrere

dal 15.02.2023 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma rivalutata sono dovuti gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo. Ai soli fini della ripartizione interna, tale seconda posta di danno è attribuita, per il 50 per cento, al sig. X e per la residua quota del 50 per cento è ascritta, in parti uguali, agli altri quattro convenuti.

Condanna, altresì, i convenuti X , X , X , X e X al pagamento, in parti uguali, delle spese di giudizio, che si liquidano a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, c. 5, c.g.c.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in

particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di tutti i soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 24 settembre 2024 e del 10 ottobre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Angelo Maria Quaglini

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 5 novembre 2024.

Il Dirigente

Sebastiano Rota

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 525,10 (cinquecentoventicinque/10).

IL DIRIGENTE

SEBASTIANO ROTA

F.to digitalmente

